

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE relative alla fornitura di Energia Elettrica, Idrica, Gas naturale, Assegni di maternità (MAT) e al nucleo familiare (ANF)

ART.1 Oggetto

- a)** Il presente disciplinare costituisce uno strumento in grado di fornire informazioni utili di carattere generale che possano orientare il cittadino nella fruizione delle prestazioni sociali agevolate;
- b)** Per prestazioni sociali agevolate s'intendono gli aiuti economici e i servizi di assistenza che spettano ai cittadini che ne hanno diritto sulla base della loro condizione economica sociale attestata dall'Isee che, ai sensi del DPCM n.159/2013, costituisce requisito di accesso ai contributi economici e ai titoli per l'acquisto dei servizi;

ART.2 Convenzione Comune di Bari / CAF

- a)** Il Comune di Bari, al fine di semplificare i rapporti tra Amministrazione e cittadino, ha già avviato da diversi anni una proficua collaborazione con i CAF operanti sul territorio comunale e che intende rinnovare, previa pubblicazione di apposito Avviso Pubblico;
- b)** Tale collaborazione prevede la gestione degli adempimenti previsti dall'art.65 della Legge 448/98 "Assegno ai nuclei familiari con tre o più figli minori" e quelli previsti dall'art.74 del D.Lgs n.151/2001 (che ha sostituito l'art.66 della legge 448/98), relativo all' "Assegno di Maternità" concesso dai Comuni, ai sensi del D.Lgs n.109/98 e successivi regolamenti di attuazione;
- c)** La collaborazione è stata altresì estesa in materia del Bonus Energia (ai sensi del Decreto interministeriale del 28/2/2007), per la gestione dell'intera procedura per la richiesta delle agevolazioni sulle tariffe elettriche, nonché in materia del Bonus Gas (ai sensi del Decreto Legge n.185/2008, convertito in Legge con modificazioni dell'art.1 della Legge 28/1/2009 n.2) e del Bonus Idrico (le cui modalità applicative sono state definite con delibera n.227/2018/R/idr del 21/12/2017 che va ad integrare la delibera n.897/2017/R/idr del 21/12/2017). Nei suindicati adempimenti relativi ai Bonus, è inclusa la trasmissione telematica delle informazioni, inerenti gli utenti beneficiari, al Sistema di Gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE) che rappresenta il sistema informatico attraverso il quale vengono gestite le operazioni per verificare che il richiedente il bonus abbia i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ottenere l'agevolazione;
- d)** Il Sistema SGATE provvede a:

- raccogliere ed elaborare le informazioni inserite dai CAF , relative all'identità del richiedente, il requisito di residenza, la conformità dell'ISEE e i dati verificati dai distributori relativi alle caratteristiche tecniche della fornitura (intestatario del contratto, POD ecc).;
- verificare attraverso l'inserimento dei codici fiscali dei componenti dei nuclei familiari che ogni nucleo familiare abbia richiesto un solo bonus elettrico e/o un solo bonus gas o idrico;
- inviare ai cittadini, una volta terminati i controlli, le lettere in cui comunica lo stato di avanzamento della pratica: l'ammissione (accettazione) della domande o l'eventuale rigetto (rifiuto), l'informativa che la domanda è in scadenza e va rinnovata, ed eventuali comunicazioni relative a cessazioni della compensazione in corso di erogazione ;
- rendere disponibile ai cittadini un portale attraverso il quale è possibile prendere visione dello stato della propria domanda di bonus;

ART.3 BONUS ENERGIA

Descrizione del servizio

- a)** Il bonus energia, o bonus elettrico, è uno sconto applicato sulle bollette dell'energia elettrica introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con delibera n. 117 del 6/8/2008, al fine di assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in condizioni di disagio economico e fisico;
- b)** Il bonus energia, sempre nel rispetto dei requisiti previsti singolarmente da ogni misura, è cumulabile con il bonus gas e bonus idrico;

Chi ne ha diritto – Requisiti del richiedente

a) Possono richiedere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura energia per uso domestico in abitazione di residenza, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a.1) disagio economico (In questo caso è necessario che l'Indicatore Attestazione Isee del nucleo familiare richiedente, in corso di validità, rientri nei seguenti valori:

non superiore a 8.107,50 Euro

non superiore a 20.000 euro per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico

a.2) disagio fisico (se nell'abitazione sia presente una persona in gravi condizioni di salute che utilizzi una o più delle apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita elencate nel decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011 è necessario presentare una certificazione ASL di descrizione dell'apparecchiatura utilizzata (modulo ASL);

b) Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus fisico, la famiglia può chiedere anche questa agevolazione;

Documenti da presentare:

a) Per ottenere o rinnovare il bonus elettrico (disagio economico) occorre presentare la seguente documentazione:

- documento di identità e codice fiscale dell'intestatario della fornitura;
- eventuale [allegato D](#) di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall'intestatario della fornitura) da compilare preventivamente scaricandolo dal link:

www.sgate.anci.it/sites/default/files/Allegato_Dpdf

- [modulo A](#) da compilare;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- [allegato CF](#) con i componenti del nucleo ISEE;
- [allegato FN](#) per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l'ISEE è superiore a 8.107,5 euro (ma entro i 20.000 Euro);
- attestazione A.S.L. (per il solo disagio fisico) e codice fiscale dell'utilizzatore delle apparecchiature elettromedicali se diverso dall'intestatario della fornitura da compilare preventivamente scaricandolo dal link [www.sgate.anci.it/sites/default/files/Allegato AS.L.PDF](http://www.sgate.anci.it/sites/default/files/Allegato_AS.L.PDF)

b) Si rende inoltre necessario avere a disposizione alcuni dati reperibili nella fattura della fornitura elettrica, quali:

- codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia) composto di lettere e numeri, che inizia con IT che identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
- la potenza impegnata o disponibile della fornitura che non deve essere superiore a 3 KW

c) Per richiedere l'attestazione Isee al fine di accedere alle prestazioni sociali agevolate necessita compilare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ed essere in possesso dei seguenti dati/documenti:

DATI ANAGRAFICI

- documento d'identità e codice fiscale del dichiarante (fotocopia)
- codici fiscali dei componenti del nucleo familiare (fotocopia)

ABITAZIONE

- contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione)
- rendita catastale della casa di abitazione e di eventuale importo del debito residuo al 31/12 dell'anno precedente alla richiesta

REDDITI

- Modello 730 e/o UNICO e Modello CUD dell'anno precedente alla richiesta
- Certificazione /altra documentazione attestante redditi esenti ai fini IRPEF esclusi trattamenti erogati dall'INPS (redditi prodotti all'Estero, Borse Assegni di studio, Assegni per il mantenimento coniuge - figli)

PATRIMONIO MOBILIARE

- Documentazione attestante il valore del Patrimonio Mobiliare anche se detenuto all'Estero: depositi bancari e postali, Libretti di Deposito, Titoli di Stato, Azioni ,Bot, CCT, Buoni Fruttiferi
- Saldo al 31/12 dell'anno precedente alla richiesta e giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali

PATRIMONIO IMMOBILIARE

- certificazione catastale, Atti notarili di compra vendita, successioni
- altra documentazione sul Patrimonio Immobiliare, anche se detenuto all'Estero, recante il valore dei singoli cespiti posseduti dal soggetto alla data del 31/12 dell'anno precedente alla richiesta indipendente dal periodo di possesso del bene
- pertanto, non dovranno essere considerati beni posseduti successivamente alla data del 31/12 dell'anno precedente alla richiesta ma soltanto beni posseduti alla suddetta data anche se non più posseduti alla data della dichiarazione

PORTATORI DI HANDICAP

- certificazione attestante il tipo di disabilità selezionata, nella quale deve essere indicato:
- l'Ente che ha rilasciato la certificazione attestante la disabilità
- il numero di documento
- la data di rilascio della certificazione attestante la disabilità

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI DI PROPRIETA' ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DSU

- targa o estremi di registrazione al P.R.A di Autoveicoli o Motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500 CC di navi e Imbarcazioni da Diporto

Presentazione della domanda

- a) L'utente interessato dovrà recarsi in un CAF convenzionato con il Comune di Bari provvisto della documentazione richiesta ad esclusione della modulistica che sarà fornita direttamente dal centro di assistenza fiscale;
- b) Le istanze di accesso al beneficio possono essere presentate durante l'anno e hanno validità 12 mesi; le istanze di rinnovo devono essere presentate entro la fine del mese precedente quello della scadenza;

Normative di riferimento

Delibera Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n..117/2008
 Delibera Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n..350/2012
 Delibera Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.402/2013
 Determina 22/11/2013, 9/DCOU/2013
 Determina 4/2017 -DACU

ART.4 BONUS GAS

Descrizione del servizio

a) Il Bonus Gas è un'agevolazione tariffaria introdotta dal Governo e resa operativa con Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.88 del 6/7/2009, al fine di assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie a basso reddito e numerose;

b) Il Bonus gas viene erogato esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL) e relativamente ai consumi nell'abitazione di residenza;

c) Il bonus gas, nel rispetto dei requisiti previsti singolarmente da ogni misura è cumulabile con il bonus elettrico e con il bonus idrico;

Chi ne ha diritto – Requisiti del richiedente

a) Può essere richiesto dalle seguenti categorie di soggetti:

a.1) clienti domestici diretti: intestatari di un contratto di fornitura individuale di gas naturale dell'abitazione di residenza;

a.2) clienti domestici indiretti: coloro che nell'abitazione usufruiscono di un impianto condominiale (centralizzato) alimentato a gas naturale;

b) Possono fruire del bonus tutti i clienti domestici aventi i seguenti requisiti:

- indicatore Isee del nucleo familiare non superiore a 8.107,50 Euro
- indicatore ISEE del nucleo familiare con più di 3 figli non superiore a 20.000 euro
- misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenze domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale e questo parametro viene verificato dal distributore);

Documenti da presentare

a) Per ottenere o rinnovare il bonus gas occorre presentare la seguente documentazione:

- documento di identità e codice fiscale dell'intestatario della fornitura
- eventuale [allegato D](#) di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall'intestatario della fornitura) da compilare preventivamente scaricandolo dal link:

www.sgate.anci.it/sites/default/files/Allegato_Dpdf

- [modulo A](#) da compilare
- attestazione ISEE in corso di validità
- [allegato CF](#) con i componenti del nucleo ISEE
- allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l'Isee è superiore a 8.107,5 euro (ma entro i 20.000,00 per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico)

- autocertificazione attestante l'utilizzo del gas naturale

b) Si rende inoltre necessario avere a disposizione alcuni dati reperibili nella fattura della fornitura di gas, quali:

- codice PDR (identificativo del punto di consegna del gas) composto da 14 numeri che identifica il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e prelevato dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;

c) Per richiedere l'attestazione Isee la documentazione richiesta è riportata al punto c del precedente art.3

Presentazione della domanda

a) L'utente interessato dovrà recarsi in un CAF convenzionato con il Comune di Bari provvisto della documentazione richiesta ad esclusione della modulistica che sarà fornita direttamente dal centro di assistenza fiscale;

b) Le istanze di accesso al beneficio possono essere presentate durante l'anno e hanno validità 12 mesi; le istanze di rinnovo devono essere presentate entro la fine del mese precedente quello della scadenza;

Normativa di riferimento:

Delibera Autorità n.88/2009

Legge 28 gennaio 2009 n.2

Delibera Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.402/2013

Determina 22/11/2013, 9/DCOU/2013

Determina 4/2017 DACU

Determina 12/2018 DACU

ART. 5 Bonus IDRICO

Descrizione del servizio

a) Si tratta di una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di una famiglia in disagio economico e sociale e consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno; tale quantitativo è stato fissato in 50 litri giorno a persona (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali.

b) Tale misura è stata prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, emanato in forza dell'articolo 60 del cosiddetto Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e successivamente attuata con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

c) Il bonus idrico, nel rispetto dei requisiti previsti singolarmente da ogni misura è cumulabile con il bonus elettrico e con il bonus gas;

Chi ne ha diritto- Requisiti del richiedente

a) Possono richiedere il bonus acqua le seguenti categorie di soggetti:

a.1 clienti domestici diretti : direttamente titolari di una fornitura per il servizio di acquedotto ad uso domestico residente

a.2 clienti domestici indiretti : uno dei componenti del nucleo Isee in condizioni di disagio economico sociale, che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura per il servizio di acquedotto intestata ad un'utenza condominiale

b) Per fruire del bonus idrico è necessario che l'Indicatore dell'Attestazione Isee del nucleo familiare richiedente, in corso di validità rientri nei seguenti valori:

- non superiore a 8.107,50 Euro
- non superiore a 20.000 Euro per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico

Documenti da presentare

a) Per ottenere o rinnovare il bonus idrico occorre presentare la seguente documentazione:

- documento di identità e codice fiscale dell'intestatario della fornitura
- eventuale [allegato D](#) di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall'intestatario della fornitura) da compilare preventivamente scaricandolo dal link:

www.sgate.anci.it/sites/default/files/Allegato_Dpdf

- [modulo A](#) da compilare
- attestazione ISEE in corso di validità
- allegato CF con i componenti del nucleo Isee
- allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l'Isee è superiore a 8.107,5 euro (ma entro i 20.000,00 per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico)

b) Per identificare la fornitura necessita reperire informazioni che sono individuabili nella fattura della fornitura idrica:

- il codice fornitura
- il nominativo del gestore idrico (il soggetto che gestisce il servizio di acquedotto e che emette la fattura);

c) Per richiedere l'attestazione Isee la documentazione richiesta è riportata al punto c del precedente art.3;

Presentazione della domanda

a) L'utente interessato dovrà recarsi in un CAF convenzionato con il Comune di Bari provvisto della documentazione richiesta ad esclusione della modulistica che sarà fornita direttamente dal centro di assistenza fiscale;

b) Le istanze possono essere presentate durante l'anno e hanno validità 12 mesi; le istanze di rinnovo devono essere presentate entro la fine del mese precedente quello della scadenza;

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016

Delibera 897/2017/R/IDR

Delibera 227/2018/R/IDR

Determina 10/2018 DACU

Determina 12/2018 DACU

ART.6 ASSEGNO DI MATERNITA'

Descrizione del servizio

a) Trattasi di una misura di contrasto alla povertà, concessa dai Comuni ed erogata dall'Inps (ex art.65 della Legge 448/98) e non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali di indennità per la nascita del proprio figlio;

b) La ricezione delle richieste e l'attività istruttoria viene svolta dai CAF in convenzione con il Comune di Bari;

c) Le richieste di fruizione dell'assegno, corredate dell'attestazione Isee e del riepilogo dei dati di calcolo dell'assegno vengono trasmesse dai Caf ai Municipi di competenza;

d) A seguito di verifica della residenza del richiedente, il Municipio definisce il diritto alla fruizione dell'assegno adottando provvedimento di concessione o di diniego e autorizza il CAF alla trasmissione telematica della pratica all'Inps che provvede ad erogare la prestazione secondo le modalità indicate dalla richiedente

Chi ne ha diritto- Requisiti di accesso

a) Possono beneficiare dell'assegno cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;

b) Per fruire dell'assegno che può essere richiesto soltanto dalla madre del minore purché abbia la residenza nel Comune di Bari, necessita che l' Indicatore Attestazione Isee del nucleo familiare richiedente, in corso di validità, rientri nei seguenti valori e i requisiti indicati

- non superiore a 17.141,45 euro;

e che rientri in almeno una delle seguenti casistiche da documentare a cura della richiedente:

- cittadinanza italiana o comunitaria oppure in caso di cittadinanza non comunitaria
- titolare del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- titolare del permesso di soggiorno in corso di validità;
- titolare di permesso di soggiorno in qualità di rifugiata politica (o superstite di rifugiati politici);
- titolare di protezione sussidiaria

c) In caso di permesso in fase di rinnovo sarà necessario allegare la ricevuta dell'Assicurata inoltrata alla Questura

Documentazione da presentare

a) La documentazione da presentare per l'ottenimento del beneficio è la seguente:

- documento d'identità e codice fiscale della richiedente;
- fotocopie delle coordinate bancarie/postali intestate alla richiedente (codice IBAN);
- attestazione Isee del nucleo familiare in corso di validità;
- copia del titolo di soggiorno in caso di cittadine extracomunitarie

b) Per richiedere l'attestazione Isee la documentazione richiesta è riportata al punto c del precedente art.3;

Presentazione della domanda

a) L'utente interessato deve rivolgersi ai CAF convenzionati con il Comune di Bari con la suddetta documentazione;

b) La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino;

c) Nel caso di adozione o affidamento, i 6 mesi decorrono dalla data di ingresso del bambino nel nucleo familiare;

Normativa di riferimento:

Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri (Rivalutazione Anno 2018)

DPCM 452 del 21/12/2000 art.66 Legge 448/1998

ART.7 Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori

Descrizione del servizio

a) Trattasi di una misura di contrasto alla povertà e di sostegno economico a favore delle famiglie numerose in cui siano presenti almeno tre figli minori di diciotto anni: può trattarsi di figli propri o del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo;

b) Il diritto dell'assegno viene riconosciuto in presenza di determinati requisiti, la cui verifica compete al Comune di residenza e il pagamento viene effettuato dall'Inps;

Chi ne ha diritto- Requisiti di accesso

a) Possono beneficiare dell'assegno le seguenti categorie di soggetti che siano residenti nel Comune di Bari e abbiano l' Indicatore dell'Attestazione Isee del nucleo familiare richiedente, in corso di validità che rientri nei seguenti valori e i requisiti indicati:

- non superiore a 8.650,11 euro, con riferimento a nuclei familiari con 5 componenti, e che rientri in almeno una delle seguenti casistiche da documentare a cura della richiedente:
- cittadinanza italiana o comunitaria oppure in caso di cittadinanza non comunitaria, rientrare in almeno una delle casistiche riportate da documentare a cura della richiedente:
- titolare del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- titolare del permesso di soggiorno in corso di validità;
- titolare di permesso di soggiorno in qualità di rifugiata politica (o superstiti di rifugiati politici);
- titolare di protezione sussidiaria;

Documenti da presentare

a) La documentazione da presentare per l'ottenimento del beneficio è la seguente:

- documento d'identità e codice fiscale del richiedente
- fotocopie delle coordinate bancarie/postali intestate al richiedente (codice IBAN);
- attestazione Isee del nucleo familiare in corso di validità
- copia del titolo di soggiorno in caso di cittadino extracomunitario

b) In caso di permesso in fase di rinnovo sarà necessario allegare la ricevuta dell'Assicurata inoltrata alla Questura

c) Per richiedere l'attestazione Isee la documentazione richiesta è riportata al punto c del precedente art.3;

Presentazione della domanda

a) L'utente interessato deve rivolgersi ai CAF convenzionati con il Comune di Bari con la suddetta documentazione;

b) Le richieste possono essere presentate durante tutto l'anno e hanno validità per 12 mesi. Le domande di rinnovo entro la fine del mese precedente quello della scadenza;

Normativa di riferimento

Circolare INPS n.9 del 22/1/2010

DPCM 4 aprile 2001 n.242

DPCM 18/5/2001

Decreto Presidente Repubblica 7 maggio 1999, n.221

Comunicato Presidenza Consiglio dei Ministri 11/2/2013 (Rivalutazione 2013)

Legge 448/1998 art.65

Legge 6 agosto 2013 n.97 "Disposizioni per adempimento degli obblighi derivanti appartenenza Italia a Unione Europea-Legge europea 2013

ART.8 SERVIZI OFFERTI DAI CAF

a) relativamente all'ISEE

Il CAF sopra generalizzato, già convenzionato con l'INPS per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE, si impegna, senza oneri per il cittadino, a garantire ai cittadini le seguenti attività:

- assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, ricezione e rilascio dell'attestazione della presentazione delle stesse agli interessati
- trasmissione entro i 10 gg successivi dei dati per via telematica al sistema informativo dell'INPS per il calcolo ISEE con rilascio all'utente della certificazione attestante la situazione economica



b) Relativamente al Bonus Energia, gas e idrico

IL CAF si impegna, senza oneri per il cittadino, a garantire ai cittadini le seguenti attività:

- assistere i cittadini che richiedono prestazioni in parola per la compilazione telematica delle istanze necessarie per l'ottenimento del beneficio
- controllare la completezza dei dati riportati dell'istanza ed acquisire il documento di identità del richiedente, quale supporto indispensabile per l'autocertificazione
- trasmettere alla piattaforma SGATE (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it
- conservare i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico in formato cartaceo o elettronico per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE per eventuali verifiche
- conservare i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico in formato cartaceo o elettronico per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE per eventuali verifiche

c) relativamente agli Assegni di maternità e nucleo familiare

IL CAF si impegna, senza oneri per il cittadino, a garantire ai cittadini le seguenti attività:

- fornire le dovute informazioni agli utenti richiedenti gli assegni di maternità o al nucleo familiare
- prestare assistenza nella compilazione cartacea e telematica del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo familiare
- trasmettere le domande e gli elenchi dei beneficiari in formato cartaceo e/o in formato digitale (excel) al Comune/ Municipio di appartenenza del richiedente

- trasmettere telematicamente all'INPS, sulla base indicazioni fornite dallo stesso Ente, le domande alle quali il Comune ha concesso il beneficio, mediante apposito atto dirigenziale ,previa verifica dei requisiti di residenza e composizione del nucleo familiare, che sarà trasmesso al CAF e all'INPS
- verificare sulla piattaforma dell'Inps l'accettazione dell'istanza
- archiviare i dati n forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per n.2 anni

ART.9 VERIFICHE E CONTROLLI

a) E' facoltà del Comune di Bari – Ripartizione Servizi alla Persona effettuare controlli mediante la somministrazione di questionari per *la customer satisfaction* e la *Job satisfaction* rispetto alle prestazioni di assistenza offerte dai CAF in convenzione con il Comune di Bari;

ART.10 OBBLIGHI DEL COMUNE

a) Il Comune di Bari si fa carico di erogare ai CAF convenzionati un contributo forfettario "*pro utente*" affinché i cittadini possano fruire gratuitamente del servizio di assistenza per accedere alle prestazioni sociali agevolate di cui al presente disciplinare. I requisiti per fruire dell'assistenza dei CAF sono i medesimi previsti per la fruizione delle prestazioni sociali agevolate;

b) Il Comune s'impegna a diffondere ai cittadini una puntuale informazione circa il servizio gratuito offerto in materia di assistenza per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate e oggetto del presente disciplinare;

c) Il Comune s'impegna, altresì, ad informare gli utenti relativamente alle sedi degli sportelli dei Caf presenti nel territorio barese e convenzionati con il Comune di Bari per effettuare prestazioni di assistenza;

ART.12 ENTRATA IN VIGORE

a)Il presente disciplinare entrerà in vigore con la stipula e sottoscrizione delle convenzioni con i CAF per il biennio 2019/2020;

ART.13 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

a) Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia di prestazioni sociali agevolate;

b) Le soglie Isee previste per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate vengono aggiornate annualmente; quelle riportate nel presente disciplinare si riferiscono all'anno 2018.

